DISPOSIZIONI URGENTI PER I SETTORI PORTUALE, MARITTIMO, CANTIERISTICO ED ARMATORIALE

Art. 16

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei qual sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, e' necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20.". La lettera c) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente: " c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;". La lettera d) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente: " d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.". Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione e' stata richiesta. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: "Nessuna abilitazione" sono inserite le seguenti: "Salvo quanto e' disposto dal successivo articolo 20".

Versione in vigore dal 18 giugno 1996, non più in vigore dal 18 agosto 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale
Estremi	Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-i-settori-portuale-marittimo-cantieristico/art-16-modifiche-alla-legge-11-febbraio-1971-n-50-e-successive-modificazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it